

## Lavoratore licenziato e reintegrato a Malpensa, la posizione di Coros

Date : 12 agosto 2019

La COROS società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, [in relazione all'articolo comparso su Varese News](#), per contestare la infondatezza e veridicità del commento alla notizia della pubblicazione dell'ordinanza per la reintegra sul posto di lavoro a Malpensa Cargo di un lavoratore licenziato in data 28 maggio, articolo divenuto così non quale mezzo per diffondere una notizia ma solo di mera propaganda sindacale da parte della O.S. CUB Trasporti e dei loro legali (il costituito Avv.Domenico D'Amato e, anche se non conosciamo la qualifica, il sig. Massimiliano Canavesi), ai quali viene attribuita (con virgolettato) la seguente parte della frase: "... il lavoratore nei giorni oggetto di contestazione, dopo ore di lavoro sotto il sole a caricare e scaricare merci dai camion, si era fermato per mangiare un panino, peraltro regolarmente autorizzato dai suoi capi...".

Tale affermazione è del tutto destituita di fondamento e sorprende che possa essere stata affermata anche da un avvocato. Com'è ben noto all'autore della dichiarazione giornalistica, la contestazione era stata la seguente: "...a) 1 maggio 2019, durante il turno di lavoro, al di fuori della pausa di lavoro, e pertanto in orario lavorativo, si sia allontanato dal posto di lavoro alle ore 20:42 per rientrarvi successivamente alle ore 21:44, pochi minuti prima per timbrare l'uscita del turno di lavoro alle ore 22:00; b) 3 maggio 2019, durante il turno di lavoro, al di fuori della pausa di lavoro, e pertanto in orario lavorativo, si sia allontanato dal posto di lavoro alle ore 21:10 per rientrarvi successivamente alle ore 21:47, pochi minuti prima per timbrare l'uscita del turno di lavoro alle ore 22:00; c) 8 maggio 2019, durante il turno di lavoro, al di fuori della pausa di lavoro, e pertanto in orario lavorativo, si sia allontanato dal posto di lavoro alle ore 20:56 per rientrarvi successivamente alle ore 21:50, pochi minuti prima per timbrare l'uscita del turno di lavoro alle ore 22:02 ...".

Com'è ben noto all'autore della dichiarazione giornalistica, l'ordinanza del Giudice di Busto Arsizio recita, tra l'altro: "... è pacifico che l'infrazione disciplinare contestata -e poi posta a base del provvedimento espulsivo- consista in una temporanea interruzione della prestazione lavorativa/mancata presenza sul posto di lavoro da parte del signor ....., condotta inadempiente posta in essere per tre volte dal 1 al 8 maggio 2019..... Tenuto conto che il CCNL prevede la sanzione della multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione .... anche se provato, rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa ...".

Quindi (i) è vero che gli allontanamenti contestati avvenivano dalle ore 20,42 alle 22.02 quindi il richiamo al "sole" appare del tutto fantasioso, (ii) non è vero né tantomeno provato che "si fermava" bensì "si allontanava" dal posto di lavoro, (iii) non è vero né tantomeno provato che il motivo era quello di "mangiarsi un panino", (iv) non è vero né tantomeno provato, quale ultima falsità, che era stato "autorizzato dai suoi capi".

La scrivente COROS, chiede, anche ai sensi della Legge n.47/1948e successive integrazioni e modifiche, ai sensi dell'articolo 8, vogliate procedere non solo alla dovuta rettifica e precisazione dei fatti, ma ad evitare in futuro di danneggiare la figura imprenditoriale e datoriale riportando notizie che non hanno trovato riscontro in accertamenti giudiziari. Nella certezza di un Vs. positivo riscontro inviamo distinti saluti.